

Roma, 20 aprile 2026

Circolare n. 98/2026

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Piano Transizione 5.0 – Istituzione di un nuovo codice tributo per la fruizione del credito d’imposta – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.14/E del 16.4.2026.

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta previsto dal cd *Piano Transizione 5.0* in favore delle imprese inserite nella cd “lista d’attesa”.

Come è noto, si tratta di quelle imprese che a seguito della rimodulazione del PNRR di novembre 2025 erano rimaste inizialmente escluse dalla possibilità di fruire dell’agevolazione a causa dell’esaurimento dei fondi originari dedicati alla misura; per tali imprese la *Legge di Bilancio 2026* (L.n.199/2025) aveva quindi stanziato ulteriori risorse mentre, recentemente, il DL n.42/2026 (cd *DL correttivo del DL Fiscale* – cioè del DL n.38/2026 – entrambi attualmente in fase di conversione parlamentare) ha previsto il riconoscimento di un ammontare pari all’89,77 per cento del credito d’imposta prenotato per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (indicati agli Allegati A e B della L.n.232/2016) e per la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.

Pertanto, per consentirne l’utilizzo esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2026 tali imprese dovranno utilizzare il seguente codice tributo:
- “7079” denominato “*Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38*”

Ai fini di questo processo, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, comunicando l’importo del credito spettante e segnalando eventuali variazioni successive e, sulla base di tali dati, l’Agenzia renderà disponibile a ciascun soggetto l’importo fruibile attraverso il cassetto fiscale.

Si rammenta peraltro che per la fruizione del credito d’imposta da parte di tutte le altre imprese che invece hanno concluso la procedura relativa agli investimenti agevolabili ma che non abbiano interamente utilizzato il credito d’imposta entro il 31 dicembre 2025 (e che secondo la normativa sarà ripartito in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030) il codice tributo continua a essere quello istituito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.63/E del 18.12.2024, cioè:
- “7072” denominato “*Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19*”.

Cristiana Marrone Per riferimenti confronta *circ.ri conf.li nn. [86/2026](#), [79/2026](#), [15/2026](#) e [12/2026](#)*
Responsabile di Area *Allegato uno*
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

RISOLUZIONE N. 14/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 16 aprile 2026

OGGETTO: *Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38*

L'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, introduce per l'anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'89,77% dell'importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0", per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE") la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 8 dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

L'ultimo periodo del comma 3 del richiamato articolo 8 prevede che, per tutto quanto non espressamente previsto dal medesimo articolo 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, e del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Il *GSE*, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del richiamato decreto attuativo, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal *GSE*, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7079” - denominato “Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato “*AAAA*”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti

nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal *GSE*, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso *GSE*.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente